



Tribunale Ordinario di Salerno

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione

Protezione Internazionale

e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea

Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Rosa Sergio	Presidente
Dott. Mauro Tringali	Giudice
Dott.ssa Francesca Iervolino	Giudice designato

all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento in epigrafe indicato, riservato in decisione all'udienza del 04.07.2018, avente ad oggetto: ricorso ai sensi dell'art. 35 bis D.lgs. n. 25/2008, come modificato dal D.L. n. 13/2017, convertito in Legge n. 46/2017, avverso decreto della Commissione Territoriale di Salerno, emesso in data 28.08.2017 e notificato in data 26.10.2017, contenente il diniego al riconoscimento della protezione internazionale, promosso

DA

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. Gerardina Turco, in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno, via Arce n. 70

RICORRENTE

CONTRO

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno

RESISTENTE CONTUMACE

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Salerno

INTERVENTORE EX LEGE

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 27.11.2017 **[REDACTED]** proponeva opposizione avverso il provvedimento del Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il

riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno – sopra indicato, con il quale era stata rigettata la sua richiesta di riconoscimento dello *status* di protezione internazionale.

Chiedeva, in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato; in subordine, il riconoscimento della protezione sussidiaria; in via gradata, la declaratoria in ordine alla sussistenza dei motivi di cui all'art. 32, comma 3, del D. Leg.vo n. 25/2008, in relazione all'art. 5, comma 6, del D. Leg.vo n. 286/1998, con conseguente diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Ministero dell'Interno, sebbene ritualmente citato, non si costituiva in giudizio e non rendeva disponibile la videoregistrazione del colloquio informativo del richiedente asilo dinanzi alla Commissione territoriale.

Il PM interveniva depositando conclusioni scritte contrarie all'accoglimento del ricorso.

All'udienza del 04.07.2018 la causa era riservata in decisione.

In via preliminare, osserva il Collegio che con l'introduzione dell'art. 35 bis nel D.lgs. n. 25/2008, entrato in vigore a decorrere dal 18.08.2017 per effetto del D.L. n. 13/2017, convertito con modifiche nella Legge n. 46/2017, le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'art. 35 del citato D.lgs. n. 25/2008 sono regolate dagli artt. 737 e ss c.p.c., ove non diversamente disposto dal medesimo articolo e sono attribuite, ex art. 3 del D.L. n. 13/2017, alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituite in ciascun tribunale ordinario del luogo nel quale hanno sede le Corti d'Appello. L'art. 3, comma 4 bis, del menzionato D.L. prevede la composizione collegiale del giudice.

Sempre in via preliminare va poi rilevata l'ammissibilità del ricorso tempestivamente proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato.

2. La materia inerente al riconoscimento della protezione internazionale è disciplinata nell'art. 2 comma 1° lett. e) e f) del d.lgs. del 19.11.2007 n. 251, così come modificato dal D.lgs. n. 18 del 2014, (con il quale è stata attuata la direttiva 2011/95/UE), che prevede diverse forme di protezione internazionale.

Tale decreto definisce "rifugiato" il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni su citate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10. Tali disposizioni sono poi riportate in maniera identica nell'art. 2 comma 1 lett. d) ed e) del d.lgs. 28.1.2008 n. 25, che ha attuato la direttiva 2005\85\CE,

con l'unica specificazione relativa alla necessaria non appartenenza dello straniero ad un Paese dell'Unione Europea.

Ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato, inoltre, gli artt. 7 e 8 del menzionato decreto legislativo contengono la definizione di atti di persecuzione e dei motivi della persecuzione. In particolare, gli atti di persecuzione devono – alternativamente – essere: a) sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'art. 10 comma 2; f) atti specificamente diretti contro il genere sessuale o contro l'infanzia.

I motivi di persecuzione sono individuati con riferimento alle seguenti ipotesi: a) razza, riferita in particolare a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico; b) religione, che include le convinzioni teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte; c) nazionalità, non riferita esclusivamente alla cittadinanza, all'assenza di cittadinanza, ma designa in particolare l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro stato; d) particolare gruppo sociale, ed è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese di origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana; e) opinione politica, riferita in particolare

alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 5 e alle loro politiche od ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.

L'art. 2 comma 1 lett. g) e h) del d.lgs. n. 251/2007, conformemente a quanto previsto anche dall'art. 2 comma 1 lett. f) e g) del d.lgs. n. 25/2008, definisce "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" il cittadino straniero il quale non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o nel caso di apolide se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole, avvalersi della protezione di detto Paese; lo "status di protezione sussidiaria" è il riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale persona ammissibile a detta protezione.

Il danno grave viene individuato dall'art. 14 del citato decreto legislativo nella: a) condanna a morte o esecuzione della pena di morte; b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Il nuovo sistema di protezione internazionale, ha quindi introdotto una nuova misura, la protezione sussidiaria che deve essere riconosciuta quando esiste il rischio effettivo di essere sottoposto a pena di morte, tortura o trattamenti inumani e degradanti. Il riscontro positivo di questa condizione non costituisce più una condizione idonea soltanto al rilascio di un permesso di natura umanitaria, di natura temporanea, garantito dall'obbligo di osservare il divieto stabilito nell'art. 3 CEDU, nella lettura fornita dalla Corte di Strasburgo, rilasciato dal Questore D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, ma da diritto ad una misura di protezione internazionale, stabile, accompagnata da permesso di soggiorno triennale e dalla fruizione di un complesso quadro di diritti e facoltà (accesso al lavoro, allo studio alle prestazioni sanitarie), direttamente scrutinato dalle Commissioni territoriali.

L'art. 5 del d.lgs. n. 251/2007, altresì, identifica come responsabili della persecuzione o del danno grave lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio o ancora i soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'art. 6 comma 2, contro persecuzioni o danni gravi.

Strettamente connesso a tale tema è quello del diritto alla protezione umanitaria, concretizzantesi nel permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5 comma 6 del d.lgs. 286/1998.

Anche tale controversia rientra infatti nella giurisdizione del Giudice ordinario, sia nel caso in cui si tratti di impugnazione del diniego di permesso di soggiorno del Questore (Cass. SS.UU. 19.5.2009, n. 11535) sia nel caso in cui si tratti di controversia sulla domanda di accertamento della protezione internazionale e in subordine del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari (Cass. SS.UU. 9.9.2009, n. 19393), come nel caso di specie.

Trattasi in ogni caso di controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo, che va annoverato tra i diritti umani fondamentali che godono della protezione apprestata dall'art. 2 della Costituzione e dall'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e non può essere degradato ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere affidato solo l'accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione umanitaria, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservato esclusivamente al legislatore.

L'art. 5, c. 6, del D.Lgs. n. 286/98, che appunto disciplina l'ipotesi della sussistenza di esigenze di protezione umanitaria, prevede che *"Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano"* (art. 5 comma 6 D.Lgs. 286/98).

L'uso della disgiuntiva evidenzia come i motivi di carattere umanitario non debbano trovare fondamento in obblighi specifici previsti dalla Costituzione o da fonti internazionali, potendo trovarlo invece anche nella clausola generale dell'art. 2 della Costituzione; si tratta insomma di una clausola di salvaguardia del sistema volta a consentire che sia data tutela anche a situazioni non rientranti in alcuna delle disposizioni citate.

La disposizione normativa non enuncia in via esemplificativa quali debbano essere considerati i *seri motivi*, pertanto, è suscettibile di ampia interpretazione, e possono esservi ricondotti situazioni soggettive come i bisogni di protezione a causa di particolari condizioni di vulnerabilità dei soggetti, quali per esempio motivi di salute o di età, ma anche oggettive (cioè relative al paese di provenienza) e quindi una grave instabilità politica, episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani, carestie, disastri naturali o ambientali o altre situazioni similari.

Da un punto di vista processuale occorre osservare che con la domanda di protezione internazionale, ancorché indistinta, il richiedente ha diritto all'esame delle condizioni di riconoscimento delle due misure di protezione internazionale, previste nelle Direttive, ma senza

escludere la possibilità del rilascio di un permesso sostenuto da ragioni umanitarie o da obblighi internazionali o costituzionali diversi da quelli derivanti dal citato art. 3 CEDU (ormai ricompreso espressamente nella protezione sussidiaria) o da quelli indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale): vedi Cass. 24.3.2011, n. 6480.

Per quanto concerne l'onere probatorio, l'art. 3 del d.lgs. n. 251/2007 stabilisce che il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda; tuttavia, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione della eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.

In proposito, la Suprema Corte (v. ord. 9 gennaio - 4 aprile 2013 n. 8282), ha precisato che si tratta di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda", e che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici.

La giurisprudenza ha poi precisato che in materia di riconoscimento dello "status" di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia" (così Cass., SS.UU., 17.11.2008 n. 27310). Anche la giurisprudenza di merito, in ossequio a tali principi, ha avuto modo di sottolineare che la legge impone di considerare veritieri gli elementi delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non suffragati da prove, "allorché egli

abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone”.

3. Ciò premesso, il ricorrente ha dichiarato, innanzi alla commissione territoriale, di essere originario della città di Darwazgai, nella provincia di Mohamand Agency, in Pakistan; che frequentava la scuola coranica e che nel 2015 un gruppo di talebani gli chiedevano di andare con loro per esercitarsi con le armi; che a seguito del suo rifiuto andavano a cercarlo a casa; che dopo un litigio con il padre venivano tutti arrestati dalla polizia; che a quel punto riceveva una lettera di minacce e decideva di scappare; che non aveva più notizia del padre. Esibiva anche la lettera di minacce ricevuta che veniva tradotta dall'interprete.

Nel corso dell'audizione dinanzi al Tribunale il ricorrente precisava: che nel novembre del 2015 sei persone armate erano andate nella sua scuola coranica; che si trattava di un gruppo di Talebani che venivano a prelevare dei ragazzi per arruolarli; che l'episodio si era già verificato tre mesi prima quando venivano portati via circa quindici ragazzi minorenni di cui non si avevano più notizie; che questo gruppo di persone, armate di fucili e coltelli, aveva individuato quindici ragazzi, fra cui il ricorrente, per imparare a confezionare delle bombe; che gli avevano ordinato di avvisare le famiglie e che sarebbero tornati a prenderli dopo due giorni; che a quel punto non era più andato a scuola, ma che i miliziani erano andati a cercarlo a casa; che avevano picchiato il padre; che era sopraggiunta la polizia che aveva portato via il padre e gli uomini armati che erano andati a cercarlo; che il giorno dopo un talebano era tornato a casa sua e aveva consegnato alla madre un foglio con delle minacce; che il biglietto recava l'intestazione "Pakistan Tehreek e Taliban" ed i simbolo delle due spade (che era il simbolo dei Talebani); che era scappato a Peshawar da uno zio; che dopo aver ricevuto il biglietto di minaccia era partito dal Pakistan a piedi con altre persone, attraversando Iran, Turchia, Bulgaria, Serbia e Austria in un viaggio che era durato quasi un anno.

In data 26.06.2018, il difensore del ricorrente depositava traduzione giurata del biglietto di minacce allegato in atti e all'udienza del 04.07.2018 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.

Si osserva che la commissione territoriale ha respinto le richieste del ricorrente, in vero, senza alcuna reale motivazione se non la tautologica affermazione che non sussisterebbero i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale.

Ritiene il Collegio, in primo luogo, che il racconto del richiedente sia adeguatamente articolato e preciso e che lo stesso abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e fornire tutti gli elementi pertinenti in suo possesso. L'interessato infatti, oltre ad avere tempestivamente presentato domanda di protezione internazionale, ha riferito una versione dei

fatti intrinsecamente coerente e priva di contraddizioni o illogicità e suffragata anche dalla documentazione prodotta. Peraltro la stessa commissione non ha messo in dubbio la credibilità del racconto del richiedente.

Da ciò consegue che risultano, di sicuro, rispettati tutti gli elementi che determinano la presunzione di veridicità di cui all'art. 3 del D. Leg.vo n. 251/2007 anche perchè le dichiarazioni del richiedente non solo non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso ma risultano coerenti con le notizie, emergenti dalle fonti di conoscenza di cui si dirà appresso, relative alla situazione di instabilità esistente in Pakistan per la presenza di spinte fondamentaliste e gruppi islamici armati.

Con riferimento all'area di provenienza del ricorrente, provincia di Mohamand Agency, nel distretto di Khyber Pakhtunkhwa, al confine con l'Afghanistan, fonti accreditate riferiscono: "Dall'inizio del XXI secolo, la violenza di matrice politica in Pakistan è principalmente causata dall'instabilità della parte nord-occidentale del Paese, dovuta al rovesciamento del regime talebano avvenuto nel 2001 in Afghanistan. Molti talebani afgani messi in fuga dalle forze di coalizione internazionali guidate dagli Stati Uniti in Afghanistan hanno trovato rifugio nelle FATA e nella provincia della Frontiera del Nord-Ovest (NWFP, l'attuale Khyber Pakhtunkhwa). Sotto il loro influsso, diversi gruppi pachistani con un'ideologia simile hanno continuato a operare insieme in quella che è diventata una federazione di gruppi armati. Questo ha portato alla cosiddetta «talebizzazione» della regione. La politica di tali gruppi prevede tra l'altro la rigida applicazione dei principi islamici conservatori ed è sfociata in violenze contro i civili e successivamente anche contro le autorità pachistane. Dal 2007, l'esercito pachistano ha condotto operazioni militari nelle FATA e nel Khyber Pakhtunkhwa allo scopo di sottrarli al potere delle organizzazioni talebane e affiliate del Pakistan. Soprattutto dal 2009, le operazioni contro i talebani sono state una fonte di insicurezza e hanno provocato uno sfollamento massiccio dalla regione. Malgrado i ripetuti accordi di pace e le dichiarazioni dell'esercito pachistano, negli ultimi anni le violenze sono proseguite. Dal 2004, l'esercito statunitense ha condotto attacchi con droni contro i talebani e al-Qaeda nella regione, anche se, secondo un articolo dell'aprile 2017 di Reuters, tali attacchi con droni in Pakistan «sono diventati più rari negli ultimi anni». Dopo la sua elezione nel giugno 2013, il Primo ministro Sharif ha inizialmente condotto negoziati con i talebani pachistani, operazione che a detta del Washington Post, si è rivelata difficile e complessa. I negoziati, partiti all'inizio di febbraio 2014 a Islamabad, sono subito stati sospesi dopo che l'ala del Mohmand dei talebani ha ucciso 23 soldati del Corpo di frontiera, che teneva prigionieri dal 2010. Nel tentativo di far ripartire i negoziati, il 1° marzo 2014 i talebani hanno annunciato un cessate il fuoco di un mese, terminato venerdì 17 aprile 2014. I tentativi di dialogo si sono infine interrotti all'indomani dell'attacco terroristico contro l'aeroporto Mohammad Ali Jinnah di Karachi dell'8 giugno 2014.

Pur essendo stato eseguito da alcuni usbecchi e militanti del Movimento islamico dell'Uzbekistan (IMU), l'attentato è stato rivendicato dal Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP).

Il 15 giugno 2014 l'esercito pachistano ha lanciato un'offensiva allo scopo di debellare «i terroristi stranieri e locali». Gli obiettivi principali erano le roccaforti militari nella regione tribale del Waziristan del Nord, santuario degli insorti. Il nome in codice dell'operazione era Zarb-e-Azb (vedere Sezione 1.3.1. Operazioni di sicurezza e scontri armati). I combattimenti sono proseguiti per tutto il 2014, senza però portare a una vittoria decisiva dell'esercito sui talebani e sui loro alleati nelle FATA. I militanti hanno risposto all'operazione con attacchi terroristici: il 2 novembre 2014 un attentato suicida ha causato la morte di 60 persone al valico di confine di Wagah vicino a Lahore, una zona sensibile e simbolica. Il 16 dicembre 2014 un gruppo di sette-nove uomini armati, a quanto pare affiliati al TTP, sono entrati in una scuola pubblica gestita dall'esercito a Peshawar aprendo il fuoco su alunni e insegnanti e uccidendo 145 persone, tra cui 132 minori, in maggioranza figli di militari dell'esercito. Si tratta dell'attacco terroristico con più vittime mai condotto in Pakistan. Il capo di Stato maggiore dell'esercito ha sollecitato il governo a intervenire con decisione contro i talebani. Il 25 dicembre 2014, dopo essersi consultato con vari partiti politici, il primo ministro Sharif ha annunciato un piano d'azione in 20 punti, il National Action Plan (NAP), volto a contrastare la minaccia terroristica. È stata programmata la creazione di tribunali speciali per processare rapidamente i sospetti terroristi ed è stata estesa la moratoria della pena capitale, dopo che questa era stata reintrodotta all'inizio dello stesso mese. Inoltre, in tutto il Paese è stata schierata una forza anti-terrorismo composta da 5.000 uomini, al fine di impedire alle milizie armate di operare nel Paese e di «soffocare» ogni loro forma di finanziamento. È stata decisa un'azione di «contrasto» all'incitamento all'odio. L'esercito pachistano ha confermato che le operazioni militari nelle aree tribali sarebbero proseguite. Tuttavia, le organizzazioni per i diritti umani hanno criticato i processi rapidi ai sospetti terroristi e hanno avvertito che centinaia di non terroristi avrebbero rischiato l'esecuzione senza essere sottoposti a procedure legali adeguate (v. EASO Informazioni sui paesi de origine: Situazione della sicurezza in Pakistan, Publication Date: 04/08/2017).

Per quanto riguarda poi il Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), le stesse fonti riferiscono che "I membri del TTP, noti anche come i talebani del Pakistan, sono il più grande gruppo di militanti fuorilegge attivo in Pakistan. Il gruppo è nato nel 2007 come ampio raggruppamento di formazioni deobandi che operavano soprattutto nella zona pachistana di confine con l'Afghanistan, e tra gli obiettivi iniziali aveva l'applicazione della sharia e la cacciata delle forze di coalizione dall'Afghanistan. Il gruppo è stato messo fuori legge dal governo pachistano. Nel gennaio 2016 è stata pubblicata la notizia che il TTP fosse composto da 35000 volontari di base e combattenti di leva. Tali militanti sono prevalentemente pashtun originari della zona di confine tra Pakistan e

Afghanistan. Il TTP opera principalmente dalle province di Kunar, Nuristan, Paktika, Gardaiz, Nangarhar e Paktia in Afghanistan per lanciare attacchi transfrontalieri all'interno del Pakistan. Il TTP finanzia le proprie attività tramite estorsione e contrabbando. Il TTP ha forti legami con organizzazioni settarie deobandi quali il LeJ e l' Ah-le Sunnat Wal Jama'at. Arif Jamal, uno studioso di gruppi estremisti islamici residente negli Stati Uniti, afferma che i legami tra il TTP e l'esercito pachistano sono stati confermati dalla recente decisione del TTP di prendere di mira il Kashmir e il Jammu, il che «dimostra che l'esercito pachistano sta nuovamente attivando il TTP e altri gruppi deobandi in Kashmir e in India per il jihad». Il 1° novembre 2013, il leader ufficiale del TTP Hakimullah Mehsud è stato ucciso da un drone nel Waziristan del Nord. La nomina a suo successore del «falco» Mullah Fazlullah è stata vista come un rifiuto di ipotetici negoziati di pace con le autorità pachistane. Sotto la pressione delle operazioni militari nel Waziristan del Nord nel 2014, della crescita dello Stato Islamico (IS) e delle tensioni all'interno del gruppo relativamente alla leadership di Fazlullah, il TTP si è diviso in diverse fazioni. Bill Roggio, Editore capo di The Long War Journal, ha dichiarato che il TTP ha tentato di riunire le diverse fazioni. Nel marzo 2015, JuA si è nuovamente unito al TTP, ma opera con una certa autonomia. Nello stesso mese, Lashkar-e-Islam (LI) si è fuso con il TTP. Nel maggio 2015, tre gruppi guidati dal leader di al-Qaeda Matiur Rehman si sono fusi con il TTP. Nel febbraio 2017, la divisione Mehsud si è nuovamente unita al TTP dopo l'abbandono del 2014. Nel dicembre 2014, il TTP ha rivendicato l'attentato alla scuola di Peshawar in cui hanno perso la vita 145 persone. Secondo un portavoce, l'attentato è stato compiuto per ritorsione contro la campagna che l'esercito sta conducendo nel Waziristan del Nord. Nel 2016, secondo il Pakistani Institute for Peace Studies (PIPS), il TTP si è reso responsabile di 106 attacchi terroristici, rispetto ai 2012 del 2015. Gli attacchi terroristici del 2016 rimangono concentrati nelle FATA, nel KP e a Karachi. Per contro, secondo il Pakistani Institute for Conflict and Security Studies (PICSS), il gruppo: «Ha dichiarato di aver condotto nel corso dell'anno 117 attacchi contro le forze di sicurezza pachistane, tra cui cinque attentati suicidi, 24 attacchi con congegni esplosivi improvvisati, 39 attacchi mirati e 12 imboscate. Tuttavia, quando il PICSS ha effettuato un controllo incrociato di tali affermazioni, è risultato che molti attacchi sono stati rivendicati anche da altri gruppi militanti. (...) Prendendo per vera la «relazione sull'andamento» annuale edita dal TTP stesso, il gruppo non è riuscito a condurre nemmeno un solo attacco nel Punjab, nella Capitale federale, in Azad Kashmir o in Gilgit-Baltistan. Il gruppo è rimasto concentrato sul KPK, con alcuni attacchi in Belucistan e pochi altri nel Sindh. Circa la metà degli attacchi «rivendicati» sono avvenuti nel KPK» La stessa relazione ha concluso che «[n]onostante la sua debolezza e le sue capacità operative ormai esaurite, il gruppo rappresenta ancora una minaccia significativa per il Pakistan» (v. EASO Informazioni sui paesi de origine: Situazione della sicurezza in Pakistan, Publication Date: 04/08/2017).

Dalle fonti citate si apprende quindi che l'area di provenienza del richiedente, oltre ad essere caratterizzata da una particolare instabilità politica è anche soggetta alle continue incursioni del gruppo terroristico Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), per cui il reclutamento forzato da parte di tale gruppo, sebbene non trovi un preciso riscontro nelle fonti citate, è un fenomeno che ha una reale fondamento nei fatti e che può essere considerato più che plausibile.

In base alle considerazioni sopra esposte, esistono, pertanto, fondati elementi che inducono a ritenere che il paese di origine del richiedente viva situazioni d'ordine generale che si traducono necessariamente in potenziali gravi rischi all'incolumità dei cittadini od alla loro esposizione a comportamenti gravemente degradanti, stante il perdurare ed il diffondersi di numerosi conflitti locali, a sfondo politico, etnico e religioso, e di un clima generale di violenza, in un conteso di assoluta carenza delle condizioni minime di sicurezza.

Ebbene, come già accennato, l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria può dirsi già provata qualora, come nella specie, il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunge un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile, entrato nel paese in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia.

Ma va ancora osservato che, in linea di principio, la minaccia, da parte di un gruppo armato di arruolare con la forza nelle sue fila i residenti in quel territorio, costituisce, per questi ultimi, minaccia di persecuzione per motivi di "opinione politica" ai sensi del richiamato D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, lett. e), che riferisce tali motivi alla "professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori (...) e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti" (Cassazione civile sez. VI, 09/04/2014 n. 8399). Va considerato il carattere all'evidenza politico dell'azione dei gruppi jihadisti e del metodo - la lotta armata - scelto per realizzarla e che non è necessaria la traduzione in atti concreti, da parte del soggetto minacciato, della sua opinione contraria a quella del gruppo minacciante. Inoltre la minaccia non deve necessariamente provenire dallo Stato, ben potendo provenire anche da "partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio" o comunque da altri "soggetti non statuali, se i responsabili (...) non possono o non vogliono fornire protezione" (art. 5, D.Lgs. cit.).

Ebbene, sulla scorta delle informazioni innanzi riportate appare chiaro come nella zona di provenienza del richiedente gli apparati statali non siano tutt'ora in grado di fornire protezione contro la minaccia di persecuzione cui è stato già sottoposto il richiedente. La sua vicenda rende evidente la sussistenza del fondato timore del reiterarsi della minaccia, il che consente di riconoscere in suo favore lo status di rifugiato.

Il ricorso va pertanto accolto.

La natura della controversia, riguardante diritti fondamentali della persona, e la problematicità degli aspetti probatori induce alla integrale compensazione delle spese processuali.

Vista la delibera di ammissione in via anticipata e provvisoria al gratuito patrocinio a spese dello Stato, in data 20.12.2017, e l'istanza di liquidazione depositata in data 8 maggio 2018 si provvede alla liquidazione come da separato decreto ai sensi dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r. n. 115/2002.

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale, così provvede:

- riconosce al richiedente lo status di rifugiato, ai sensi degli artt. 7 e ss. del d.lgs. 251/07.
- dichiara interamente compensate le spese processuali.
- provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r. n. 115/2002.

Manda la Cancelleria per la notifica al ricorrente della presente ordinanza e per la comunicazione alla Commissione Territoriale, al Pubblico Ministero in sede e alla Prefettura di Salerno (immigrazione.prefsa@pec.interno.it).

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio in data 10 luglio 2018.

Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Iervolino

Il Presidente
Dott.ssa Rosa Sergio